

# **REGOLAMENTO DEGLI INCARICHI GIUDIZIARI E NATURA DEGLI INCARICHI LEGALI.**

## **ELENCO ARTICOLI**

**Art. 1 Oggetto del Regolamento - Normativa di riferimento**

**Art. 2 Servizi legali esclusi dall'applicazione del Codice – servizi giurisdizionali.**

**ART. 3 Disciplina da applicare nei casi di esclusione di cui all'art. 17 del Codice.**

**ART. 4 Disciplina degli incarichi stragiudiziali**

**ART. 5 Procedure sotto-soglia.**

## **DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 6 Divieto di cessione del contratto**

**ART. 7 Contenzioso**

**ART. 8 Tutela dei dati personali**

**ART. 9 Norme Abrogate**

**ART. 10 Casi non previsti dal presente regolamento**

**ART. 11 Rinvio dinamico**

**ART. 12 Pubblicità del regolamento**

**ART. 13 Entrata in vigore**

**ART. 14 Aggiornamenti al Regolamento**

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI**

### **Art. 1**

#### **Oggetto del Regolamento**

#### **Normativa di riferimento**

1. Il presente regolamento in aderenza alle Direttive comunitarie che hanno portato all'introduzione del nuovo apparato normativo (Direttive n. 23, 24, 25 del 2014), il Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs n. 50/2016 (di seguito denominato "Codice"), disciplina la fattispecie degli incarichi agli avvocati da parte di pubbliche amministrazioni anzitutto

definendoli come “servizi legali” facendoli così rientrare nella categoria degli Appalti di servizi.

## **Art. 2**

### **Servizi legali esclusi dall'applicazione del codice.**

- 1.** L'art. 17 (D.Lgs n. 50/16), esclude dalla applicazione del Codice le fattispecie di appalti e concessioni di servizi concernenti i seguenti servizi legali:
  - 1)** Rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982 n. 31 e successive modificazioni:
    - 1.1)** In un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione Europea, in un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
    - 1.2)** In procedimenti giudiziari dinanzi da organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzionali internazionali;
  - 2)** Consulenza legale fornita in uno dei procedimenti di cui al punto a) 1, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982 n. 31, e successive modificazioni;
  - 3)** Servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;
  - 4)** Servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto sorveglianza di detti organi giurisdizionali;
  - 5)** Altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;

Oggetto della esclusione sono dunque quelle prestazioni legali in qualche modo connesse a procedimenti giurisdizionali quali l'arbitrato, o la conciliazione, i procedimenti giudiziari

dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche, consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1) o comunque quando vi sia un indizio concreto e una elevata probabilità che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento.

### **ART. 3**

#### **Disciplina da applicare nei casi di esclusione di cui all'art. 17 del Codice.**

- 1.** L'esclusione di cui all'art. 17 determina l'applicazione dell'art. 4 del Codice "principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi". L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
- 2.** Le modalità di affidamento dovrebbero essere ricondotte a procedure selettive adeguabili all'eventuale urgenza della costituzione in giudizio e potrebbero essere sviluppate con criteri valutativi volti a sollecitare la dimostrazione delle capacità di gestione del contenzioso da parte del professionista.
- 3.** La scelta si può organizzare mediante costituzione di elenchi, l'iscrizione ai quali deve essere adeguatamente pubblicizzata tramite avviso.
- 4.** E' tuttavia possibile applicare l'art. 36 comma 2, che, in tema di contratti sotto soglia, ammette l'affidamento diretto dell'incarico al legale entro la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato alla luce dei ricordati principi di cui al citato art. 4.

### **ART. 4**

#### **Disciplina degli incarichi stragiudiziali**

- 1.** L'art. 17, nei servizi legali esclusi non contempla la "consulenza stragiudiziale" che pertanto deve considerarsi rientrante nell'ambito di applicazione del nuovo Codice.

2. Qualora la prestazione abbia un importo, al netto dell'IVA superiore alla soglia di rilevanza comunitaria per il suo affidamento dovranno essere seguite le procedure previste dal Codice, e dunque. Per le prestazioni la cui soglia di rilevanza è pari o superiore ad euro 750.000,00, ex art. 35 c. 1 lett. d, si applicano gli artt. 140,141, 142, 143, 144 Allegato IX del Codice.
3. Se l'importo del contratto è sotto soglia, trova applicazione l'art. 36 del Codice:
  - a) Se l'importo è inferiore a 40.000,00 euro, si può procedere ad affidamento diretto adeguatamente motivato ex art. 36 c.2 lett. a)
  - b) Se l'importo è pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 750.000,00, l'affidamento avviene mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 5 (cinque) operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (art. 36 c. 2. lett. b , con applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3 lett. b).

## **ART. 5**

### **Procedura sotto- soglia**

1. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) (importi inferiori a€ 40.000,00) l'affidamento diretto avviene per il tramite di:
  - a) Determina a contrarre (eventualmente preceduta da indagine esplorativa del mercato), contenente i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, l'importo massimo stimato per l'affidamento, le principali condizioni contrattuali.
  - b) Possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice (Motivi di esclusione).
  - c) Possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti di idoneità professionale, capacità tecniche.
  - d) Criterio preferenziale di selezione, che deve basarsi su indici oggettivi ( a titolo esemplificativo: rispetto di tempi, criteri reputazionali ex art. 83 del Codice, capacità

tecniche- professionali, caratteristiche migliorative offerte dal contraente, convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione).

2. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) dell'art. 36 del Codice (importi compresi tra 40.000,00 e 750.000,00 euro), la normativa prevede l'affidamento tramite procedura negoziata, con la consultazione di almeno 5 operatori economici. Anche in questo caso procedura inizia con una determina a contrarre che si articola in tre fasi:
  - a) Indagine di mercato o consultazione di elenchi appositamente costituiti e pubblicati;
  - b) Confronto tra gli operatori economici, selezionati ed invitati almeno in numero di 5, ove esistenti. I criteri sono quelli della rotazione degli inviti con possibilità di sorteggio in caso di impossibilità di selezione, criterio del miglior rapporto qualità prezzo ex art. 95 c. 3 lett. b) del Codice.
  - c) Stipulazione del contratto.

## **TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 6**

#### **Modifica del contratto durante il periodo di efficacia.**

Fatto salvo quanto previsto dall'art.106 del Codice, è fatto divieto di modificare in tutto in parte il contratto stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto di ASM ROVIGO SpA al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto s'intenderà risolto di diritto con incameramento della garanzia eventualmente costituita.

### **ART. 7**

#### **Contenzioso**

1. I contratti sottoscritti ai sensi del presente Regolamento potranno prevedere modalità di soluzione delle controversie che dovessero insorgere nel corso della loro esecuzione sulla base di quanto previsto dalla parte IV del Codice all'art. 204 per quanto concerne i ricorsi

giurisdizionali mentre gli articoli dal 205 al 211 compreso prevedono una serie di rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.

#### **ART. 8**

##### **Tutela dei dati personali**

1. ASM Rovigo SpA. garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs 30.giugno 2003, n. 196 recante : “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

#### **ART. 9**

##### **Norme Abrogate**

1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari in materia precedenti.

#### **ART. 10**

##### **Casi non previsti dal presente regolamento**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio al Decreto Legislativo 8 settembre 2016 n. 50 e s.m.i., alle linee guida dell’ Anac, al Codice Civile nonché alle norme legislative e regolamentari in materia.

#### **ART. 11**

##### **Rinvio dinamico**

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti comunicate, statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

#### **ART. 12**

##### **Pubblicità del regolamento**

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet di ASM ROVIGO SPA.

**ART. 13**

**Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento è in vigore dal .....2017.

**ART. 14**

**Aggiornamenti al Regolamento**

1. Gli aggiornamenti al presente regolamento entrano in vigore immediatamente dopo la delibera di approvazione dell'Organo Amministrativo e la conseguente pubblicazione all'Albo Aziendale nonché sito internet della società.